

siderurgiche del settore pubblico (gruppo siderurgico Ilva) (GU L 112, pag. 64), il Tribunale (Prima Sezione ampliata), composto dai signori A. Saggio, presidente, dal signor A. Kalogeropoulos, dalla signora V. Tiili, dai signori A. Potocki e R.M. Moura Ramos, giudici; cancelliere: H. Jung, ha pronunciato, il 24 ottobre 1997, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Le ricorrenti sono condannate a pagare le spese della convenuta e dell'Ilva Laminti Piani SpA, interveniente.*
- 3) *Il Consiglio e la Repubblica italiana sopporteranno ciascuno le proprie spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 233 del 20. 8. 1994.

#### SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

5 novembre 1997

nella causa T-26/89 (125), Henri de Compte contro Parlamento europeo (<sup>1</sup>)

(*Dipendenti — Domanda di revocazione — Ricevibilità*)

(97/C 387/28)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-26/89 (125), Henri de Compte, dipendente del Parlamento europeo, rappresentato inizialmente dall'avv. Francesco Pasetti Bombardella, del foro di Venezia, e successivamente dall'avv. Henri Ferretti, del foro di Thionville, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Guy Harles, 8-10, rue Mathias Hardt, contro Parlamento europeo (agenti: signor François Vainker e signora Evelyn Waldherr), avente ad oggetto una domanda di revocazione della sentenza del Tribunale 17 ottobre 1991, de Compte/Parlamento (causa T-26/89, Racc. pag. II-781), il Tribunale (Quarta Sezione), composto dai signori A. Saggio, presidente, B. Vesterdorf e R.M. Moura Ramos, giudici; cancelliere: H. Jung, ha pronunciato, il 5 novembre 1997, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La domanda di revocazione è irricevibile.*
- 2) *La parte che ha proposto la domanda di revocazione è condannata alle spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 89 del 6. 4. 1988.

#### SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

5 novembre 1997

nella causa T-149/95, Établissements J. Richard Ducros contro Commissione delle Comunità europee (<sup>1</sup>)

(*Aiuti concessi dagli Stati — Aiuti alla ristrutturazione — Decisione della Commissione — Annullamento — Ricevibilità*)

(97/C 387/29)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-149/95, Établissements J. Richard Ducros, con sede in Parigi, con l'avv. Philippe Genin, del foro di Lione, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Aloyse May, 31, Grand-rue, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: inizialmente signor Jean-Paul Keppenne, poi signor Xavier Lewis), sostenuta da CMF SpA e CMF Sud SpA, con sede in Pignatero Maggiore (Italia), con gli avv.ti Mario Siragusa, del foro di Roma, e Giuseppe Scassellati-Sforzolini, del foro di Bologna, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Elvinger, Hoss e Prussen, 2, place Winston Churchill, avente ad oggetto l'annullamento della decisione riprodotta nella comunicazione della Commissione 95/C 120/03, a norma dell'art. 93, n. 2, del Trattato CE agli altri Stati membri e ai terzi interessati relativamente ad aiuti che l'Italia ha concesso a CMF Sud SpA e CMF SpA [aiuti di Stato C 6/92 (ex NN 149/91)] (GU 1995, C 120, pag. 4), il Tribunale (Prima Sezione ampliata), composto dai signori A. Saggio, presidente, C.P. Briët, A. Kalogeropoulos, V. Tiili e R.M. Moura Ramos, giudici; cancelliere: signora B. Pastor, amministratore principale, ha pronunciato, il 5 novembre 1997, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La ricorrente è condannata alle spese del giudizio, ivi comprese quelle sostenute dalle intervenienti.*

(<sup>1</sup>) GU C 248 del 23. 9. 1995.

#### SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

5 novembre 1997

nella causa T-12/97, Anna Barnett contro Commissione delle Comunità europee (<sup>1</sup>)

(*Dipendenti — Articolo 31, n. 2, dello Statuto*)

(97/C 387/30)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-12/97, Anna Barnett, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles,